

ASPETTATIVE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Settembre 2025

COSA SI INTENDE PER ASPETTATIVA

È un periodo di astensione dal lavoro richiesto per motivi familiari, di salute, di studio o “genericamente” personali, in cui viene sospesa la retribuzione prevista dal CCNL senza la perdita del ruolo spettante né la sede lavorativa.

Tale periodo, salvo il caso di alcune tipologie, non è computato ai fini della progressione in carriera, della maturazione delle ferie, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L’aspettativa è un diritto riconosciuto dalla legge e regolato dal contratto, il cui accoglimento è in capo all’amministrazione di appartenenza. La domanda da parte dell’interessato/a deve riportare quali ragioni la giustificano.

I RIFERIMENTI NEL CCNL

Il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 dispone, all’articolo 1 comma 16, che continuano a trovare applicazione le norme contrattuali precedenti, se non espressamente sostituite. È il caso dell’aspettativa, dove rimane vigente quanto previsto dell’articolo 18 del CCNL scuola 2006-2009.

Il CCNL assume anche ulteriori tipologie di aspettativa che afferiscono a specifiche disposizioni di legge.

Aspettativa: articolo 18 del CCNL 2006-2009 - Personale a tempo indeterminato e determinato al 31 agosto o 30 giugno

La fonte normativa è il DPR 3/1957 artt.69 e 70 che ne disciplina la fruizione, il periodo richiedibile e il limite massimo. Le motivate ragioni sono declinate nei commi 1-2-3 dell’articolo 18:

c.1) per motivi di famiglia o personali

c.2) per motivi di studio o di ricerca

c.3) per realizzare una diversa attività lavorativa o superare un periodo di prova

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il periodo non può eccedere la durata di 1 anno (12 mesi) e un massimo complessivo di due anni e mezzo in un quinquennio. È precluso lo svolgimento di altri lavori, salvo quelli ordinariamente consentiti.

Per quanto riguarda il comma 3, il periodo è richiedibile una volta sola nell’arco della vita lavorativa e corrisponde ad un anno scolastico. Consente di stipulare un nuovo contratto anche nell’ambito della pubblica amministrazione, ma non nel settore-scuola.

Aspettativa articolo 47 e articolo 70 del CCNL 2019-2021

Il personale a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, un incarico di supplenza su posto intero purché di durata non inferiore al 31 agosto o 30 giugno; i docenti, per diversa tipologia, classe di concorso o diverso grado di istruzione (articolo 47), il personale ATA in area superiore o su diverso profilo professionale a parità di area oppure come docente, ITP, personale educativo (articolo 70).

Per tre anni scolastici è mantenuta la titolarità della sede.

L'aspettativa non può essere richiesta per incarichi a tempo determinato in altri settori del comparto "Istruzione e Ricerca".

ASPETTATIVA PER SVOLGERE UN ALTRO LAVORO

Oltre al citato articolo 18 comma 3 del CCNL 2006-2009, la norma è intervenuta in senso estensivo per consentire anche ai dipendenti pubblici, per i quali il rapporto di esclusività è fondante, di essere collocati in aspettativa per esercitare un'altra attività lavorativa.

L'articolo 23-bis del DLgs 165/2001 prevede la possibilità di richiedere *l'aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale*. Nello specifico si tratti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, l'aspettativa non può superare la durata di cinque anni rinnovabile una sola volta.

Anche la Legge 183/2010 (cd. Collegato lavoro) è intervenuta con condizioni più flessibili: l'articolo 18, sospendendo il tema dell'incompatibilità e fermo restando quanto sopra, dispone che i dipendenti pubblici possano beneficiare di aspettativa, *senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali*.

Le due norme, compensandosi, coprono molte tipologie di impiego venendo incontro al crescente interesse di sperimentare contesti lavorativi differenti da parte del personale scolastico. Occorre tener presente, però, la "ratio" all'origine di tutte le disposizioni, ovvero che l'instaurarsi del nuovo rapporto di lavoro, autonomo o subordinato che sia, possa avvenire solo successivamente a quello in essere nella scuola.

ASPETTATIVA PER ASSEGNO/CONTRATTO DI RICERCA

Il rapporto di lavoro può essere formalizzato anche quando l'interessato già usufruisce di dottorato di ricerca, borse di studio post dottorato o assegni di ricerca. In questi casi può chiedere, all'atto della nomina, un periodo di congedo o di aspettativa senza incorrere in situazioni di incompatibilità. A differenza del congedo straordinario per dottorato di ricerca, la cui concessione non ha subito particolari modifiche ad eccezione di un iter più lungo e rigoroso per quelli banditi dalle università estere e soprattutto telematiche, la legge è cambiata per i ricercatori in quanto l'introduzione dell'articolo 14 comma 6-septies del DL 36/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022, ha abrogato in modo definitivo l'assegno di ricerca. Da ciò non è derivata, però, una disposizione normativa aggiornata sulla quale fare riferimento per il personale della scuola.

Il *Contratto di ricerca* è un rapporto di lavoro pienamente subordinato: non si tratta di una mera variazione lessicale rispetto a prima, ma di una nuova tipologia di lavoro a tempo determinato che non trova più corrispondenza diretta nel quadro delle garanzie pre-esistenti tipiche di questa aspettativa in analogia a quelle del dottorato.

Dato per acquisito il comma 9-bis, articolo 24 della Legge 240/2010 che conferma i *“dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza”*, si ritiene urgente una doverosa chiarezza sul tema, per un pieno e certo riconoscimento delle regole e dei diritti delle lavoratrici e lavoratori evitando, nel contempo, il moltiplicarsi di ricercatori inquadrati come figure atipiche.

ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO/AMMINISTRATIVO E ASPETTATIVA PER MANDATO SINDACALE

Sono tipologie di aspettativa non retribuita concesse per tutta la durata dei relativi mandati.

Il dipendente mantiene la titolarità del posto fino al rientro, o per il tempo dell'incarico se in costanza di nomina a tempo determinato.

ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Il dipendente pubblico, il cui coniuge (o parte dell'unione civile Legge 76/2016) presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare nella stessa località o non sussistano i presupposti per un trasferimento.

Il riferimento è la Legge 26/1980 (cd Legge Signorello) come modificata dalla Legge 333/1985.

È possibile fruire dell'aspettativa per la durata corrispondente al periodo permanenza all'estero del coniuge, ma dopo un anno l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto di titolarità ai fini delle assunzioni. Per tutto il periodo è precluso lo svolgimento di altre attività lavorative salvo quelle ordinariamente consentite, e rimangono vigenti le disposizioni in tema di incompatibilità.

ASPETTATIVA COSIDDETTA PER ANNO SABBATICO

L'articolo 26 comma 14 della Legge 448/1998 prevede: *I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.*

Questa specifica tipologia di aspettativa deve essere fruita in un'unica soluzione e può essere cumulata con le altre fattispecie di aspettativa già previste dal CCNL.

Data la finalità, ovvero quella di consentire *“un anno di riflessione importante per la formazione”*, per tutto il periodo è precluso lo svolgimento di altre attività lavorative salvo quelle ordinariamente consentite, e rimangono vigenti le disposizioni in tema di incompatibilità.

ASPETTATIVA PER COOPERANTI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Agli effetti della Legge 49/1987 sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica (...) abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni nei Paesi in via di sviluppo.

I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione (articolo 33 Legge 49/1997).

DISPOSIZIONI COMUNI

Ai fini della mobilità e della graduatoria d'istituto per l'individuazione del soprannumerario, le disposizioni contrattuali equiparano le seguenti aspettative al servizio effettivamente prestato:

- *aspettativa articolo 47 e articolo 70 del CCNL 2019-2121*
- *aspettativa per assegno/contratto di ricerca*
- *aspettativa per mandato politico/amministrativo e aspettativa per mandato sindacale*

Per le altre tipologie, la validità dell'anno scolastico è riconosciuta solo a condizione di aver effettuato la prestazione lavorativa a scuola per almeno 180 giorni.

Per il personale a tempo indeterminato l'aspettativa, in alcune disposizioni normative, prevede la perdita della titolarità dopo un periodo definito, con il conseguente collocamento in posizione di fuori ruolo quando previsto dall'amministrazione di competenza. Al rientro, la restituzione al ruolo e alla titolarità di provenienza è disposta in fase prioritaria durante le operazioni di mobilità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSULENZE
[CONTATTARE LE NOSTRE SEDI LOCALI](#)

ISCRIVITI

[ISCRIVITI.FLCGIL.IT](https://www.flcgil.it)

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



[@flcCGILfanpage](#)



[@flcCGIL](#)



[@flcCGILnazionale](#)



[sindacatoFLCGIL](#)



[canale whatsapp](#)